

Incarico di membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs nr.231/01 e delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione per l'assolvimento degli obblighi di cui alla Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

(Contratto per prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e ss. codice civile)

La **Maritime Technology Cluster S.c.arl.**, con sede legale in Monfalcone (GO), via IX Giugno n. 46, P.I. e C.F. n. 01138620313, rappresentata dall'ing. Lucio Sabbadini, Amministratore Delegato, incaricato dal Consiglio di Amministrazione di perfezionare le decisioni assunte nella seduta del 18 luglio 2016, domiciliato per la carica presso la sede della società, (di seguito nominata *Società*)

e

il **dott. Gianni CAPUTO**, residente in Portogruaro (VE), via G. De Logu n. 2, C.F. CPTGNN50B14E463S, P.I. n. 03843580279, (di seguito nominato *Professionista*)

(di seguito congiuntamente nominate *Parti*)

Premesso che

1. *mare^{TC} FVG*, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2022 ha adottato l'ultima revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito nominato *Modello*);
2. il Modello prevede la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche *OdV*) disciplinato dal paragrafo 3 Parte Generale;
3. il Professionista, selezionato il 3 agosto 2016 mediante procedura pubblica, si è dimostrato in possesso delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offre la propria prestazione d'opera;
4. il Professionista ha dichiarato la propria disponibilità e interesse a continuare la collaborazione con la Società;
5. il Professionista solleva la Società da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto;
6. il Consiglio di Amministrazione del 27/09/2022 ha deliberato all'unanimità il rinnovo in continuità dell'incarico al Professionista per una durata triennale, dando mandato all'Amministratore delegato di procedere alla finalizzazione.

Maritime Technology Cluster FVG S. c. a r.l.

Via IX Giugno, 46
34074 Monfalcone (GO)
Tel. +39.0481.723440

C.F./P. Iva 01138620313
Cap. Soc. € 376.000,00
Uff. Reg. Imp. Gorizia

www.marefvg.it
info@marefvg.it
marefvg@legalmail.it



Tanto premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1 - Premesse

1. Le Premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto. Esse rappresentano e riproducono le motivazioni che hanno indotto le Parti alla sua stesura.

Articolo 2 - Funzioni e compiti

1. Il Professionista, in qualità di membro monocratico dell'OdV, è chiamato ad assolvere tutti i compiti del predetto organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001, che, sulla scorta di quanto previsto al paragrafo 3 del Modello, possono così schematizzarsi:
 - vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti reali e il Modello;
 - vigilanza e attestazione sugli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., come prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, limitatamente a quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui alla Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non solo formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
 - analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
 - cura dell'aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni o adeguamenti, da realizzare, di norma, in due momenti distinti e integrati:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale; a seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso l'Amministratore Delegato o, in casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
 - verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
 - monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dalle funzioni di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'OdV può coadiuvare le funzioni aziendali nel promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello e nel segnalare l'esigenza di provvedimenti in presenza di violazione dello stesso e del Codice Etico.

L'Organismo non è gerarchicamente subordinato ad alcun'altra funzione e riporta unicamente al vertice della Società: Consiglio di Amministrazione, Presidente, Amministratore Delegato.

2. Allo scopo di esercitare al meglio le funzioni sopra descritte, il Professionista, sul piano organizzativo ed operativo, deve:

- procedere alla formulazione e adozione di un regolamento di funzionamento interno, da allegare al Modello;
 - riunirsi almeno una volta al trimestre, salva l'esistenza di situazioni di eccezionalità e di urgenza che impongano convocazioni immediate;
 - redigere un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché sul rispetto del Codice Etico;
 - formulare il budget annuale che si ritiene possa essere necessario per lo svolgimento di attività che si rendessero necessarie, da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione per il relativo stanziamento;
 - può, inoltre:
 - avvalersi, sotto la propria sorveglianza, dell'ausilio delle strutture della società;
 - effettuare verifiche e ispezioni mirate, anche "a sorpresa", su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello e in vista di un suo eventuale adattamento;
 - condurre indagini interne per l'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - sollecitare la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico per riferire in ordine ad aspetti rilevanti e/o urgenti relativi allo svolgimento dell'attività di OdV.
3. Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, il Professionista è sempre tenuto a documentare puntualmente, come definito nel successivo art. 8 c. 6, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini dello stesso.
4. Il Professionista ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, il Professionista deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti.
5. Il Professionista, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere ai sensi del D.Lgs. 231/2001:
- riferisce periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico;
 - si relaziona in via continuativa con il Presidente e l'Amministratore Delegato, e con il Sindaco Unico, in particolare nei casi di coinvolgimento di Presidente, Amministratore Delegato o di Componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. L'OdV, fatte salve le competenze delle singole strutture della Società, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità; in particolare, in merito alla definizione di iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Modello e del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione, alla definizione di norme e procedure che attuino le indicazioni del Modello e del Codice Etico.

Articolo 3 - Requisiti di professionalità e di onorabilità

1. Il Professionista non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della sua condotta.
2. A tal fine, il Professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 - conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui la Società opera;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
 - conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e di consulenza.
3. Il Professionista dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti personali:
 - un profilo etico di indiscutibile valore;
 - oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Articolo 4 - Garanzie

1. Ai fini dello svolgimento e della realizzazione delle proprie funzioni, il Professionista:
 - è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e la sua attività non può essere sindacata da alcun organo o struttura della società, fatte salve le ipotesi di inadempienza agli obblighi;
 - si colloca nell'organigramma aziendale come organo indipendente, senza dipendenza gerarchica;
 - il compenso spettante al Professionista, stabilito dal Consiglio di Amministrazione su base triennale, non potrà subire, a partire dal momento della nomina e sino al termine dell'incarico, alcuna variazione, se non quelle determinate da eventuali necessità di adattamento ad indici legali; fuori da questa ipotesi, eventuali incrementi/decrementi del compenso sono ammessi solo in presenza di modificazioni della legge e dell'organizzazione aziendale che comportino un allargamento o una restrizione dei compiti attribuiti all'OdV;
 - il Professionista dispone, per ogni esigenza necessaria al corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti, di una casella di posta elettronica dedicata;
 - ha libero accesso a tutte le funzioni e le strutture della società, nonché ad ogni documentazione archivio, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva, per ottenere ogni informazione o dato reputati rilevanti per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla gestione ambientale, il Professionista dovrà avvalersi di tutte le risorse

attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti;

- qualora ne ravvisi l'esigenza per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea sociale, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle visite del Sindaco Unico, della cui convocazione deve, comunque, ricevere notizia.

Articolo 5 - Cause d'ineleggibilità e decadenza

1. Il Professionista dichiara di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui al paragrafo 3.3 del Modello, ovvero:
 - relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza di fatto, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con:
 - componenti del Consiglio di Amministrazione,
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
 - persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, la funzione di Sindaco Unico o la gestione o revisione contabile di essa, nonché gli altri soggetti indicati dalla Legge;
 - conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
 - titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
 - funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei 3 esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV;
 - provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto;
 - condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
2. L'insussistenza dei predetti motivi è acquisita in fase di attribuzione dell'incarico attraverso autocertificazione da rendere secondo il modello riprodotto in Appendice; laddove uno dei sopra richiamati motivi dovesse configurarsi nel corso del mandato del componente dell'OdV, questi decadrà automaticamente dalla carica, avendo comunicato la notizia al Presidente della Società.

3. In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione potrà disporre – sentito il parere del Sindaco Unico – la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'OdV e la nomina di un interim o la revoca dei poteri. Costituirà motivo di sospensione o di revoca:
 - omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
 - grave inadempimento delle funzioni e/o dei poteri dell'OdV.

Articolo 6 - Durata

1. Il presente contratto ha durata triennale a far data dalla stipulazione. In ogni caso, il Professionista rimane in carica fino alla nomina del successore.

Articolo 7 - Cessazione dall'incarico

1. La revoca del Professionista dalla qualità di membro monocratico dell'OdV compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione;
2. Il Professionista non può essere revocato dalla qualità di membro monocratico dell'OdV, salvo per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:
 - l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
 - l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;
 - un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
 - una sentenza di condanna a carico della Società passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001;
 - una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Professionista, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Professionista ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
3. Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Professionista in qualità di membro monocratico dell'OdV.
4. Il Professionista, inoltre, può essere revocato, per inadempienza agli obblighi stabiliti nella presente scrittura o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità,

correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della società, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 3.

5. Il Professionista potrà recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con lettera raccomandata con prova di avvenuto ricevimento al Consiglio di Amministrazione; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 8 - Obblighi del Professionista

1. Il Professionista deve adempiere alle proprie funzioni con imparzialità, correttezza e trasparenza, e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Professionista deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.
3. Il Professionista non svolge alcun ruolo operativo nella Società, che ne minerebbe l'autonomia e l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche, né esercita alcun potere di ingerenza nella gestione aziendale e, quanto alla vigilanza sull'effettività e l'adeguatezza del Modello, è gravato dal dovere di evidenziarne l'idoneità e l'adeguatezza nel tempo, suggerendo le opportune e necessarie modifiche ed integrazioni, in dipendenza di significative violazioni del Modello, ovvero del Codice Etico, di modificazioni dell'assetto societario o dell'attività di impresa, nonché di variazioni del quadro normativo.
4. Il Professionista è gravato da un obbligo di segnalazione in ordine alla violazione di prescrizioni del Modello, senza poter adottare alcun provvedimento impeditivo, che resta di esclusiva pertinenza dell'Amministratore Delegato o delle altre funzioni della società, secondo le rispettive competenze.
5. Al Professionista è fatto divieto di rivelare a terzi estranei alla Società tutte le notizie, le informazioni e le decisioni, concernenti l'attività sociale, di cui venga a conoscenza in relazione all'esercizio delle sue funzioni. La violazione dell'obbligo di segretezza è causa di revoca immediata.
6. Il Professionista ha l'obbligo di documentare l'attività di ispezione, di controllo, di vigilanza, nonché di istruzione in ordine all'accertamento delle violazioni. L'esito di ciascuna ispezione, opportunamente trascritto in apposito verbale progressivamente numerato (che sarà conservato in originale nell'apposito Registro presso la Sede della Società).
7. Il Professionista ha, altresì, l'obbligo di riferire annualmente, con relazione scritta, al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico sullo stato di attuazione e di effettività del Modello, proponendo, ove necessario, modificazioni, adattamenti ed integrazioni.
8. Il Professionista cura l'archiviazione e la conservazione, di ogni documento relativo all'attività espletata e alla corrispondenza.

9. Al fine di garantire l'assoluta autonomia ed indipendenza dell'OdV, è fatto divieto al Professionista di intrattenere con la Società, anche per interposta persona, rapporti di carattere economico.
10. Il Professionista, all'atto dell'insediamento, assume l'obbligo di predisporre il Regolamento dell'OdV, che sarà successivamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione.
11. Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

Articolo 9 - Rapporti informativi

1. Il Professionista effettua una costante e precisa attività di reporting in via "ordinaria" agli Organi societari, in riferimento a quanto previsto all'art. 8 c. 6, e, in particolare, relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.
2. L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:
 - l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
 - eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
 - le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
 - la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
 - in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.
3. Tra le precedenti, va senz'altro evidenziato l'obbligo di riferire senza ritardo al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente circa eventuali violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti. Analoga comunicazione è inviata, per quanto di eventuale competenza, al Sindaco Unico.
4. Il Professionista, inoltre, dovrà segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.
5. Le attività indicate al secondo punto, se ritenute gravi, dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione, richiedendo anche il supporto delle

altre strutture aziendali che possano collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni che possono impedire il ripetersi di tali circostanze.

6. Il Professionista ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico qualora la violazione riguardi i soggetti apicali della Società.
7. In ogni caso, il Professionista può rivolgersi al vertice della Società qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti a esso assegnati, con particolare riferimento all'eventualità in cui dovessero emergere problematiche o criticità relative ad un'area individuata nell'analisi di risk assessment come sensibile, eventualmente sollecitandone la convocazione attraverso le funzioni o i soggetti competenti, per motivi urgenti.
8. Il Professionista può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o dal Presidente, enunciandone le ragioni, per l'acquisizione di ogni informazione utile relativa alla propria attività di vigilanza ed alla idoneità preventiva del Modello.
9. L'OdV ha il compito nei confronti del Consiglio di Amministrazione di comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività annuali che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, salvo il verificarsi, nel corso dell'esercizio, di fatti o situazioni che rendano necessaria una diversa impostazione della programmazione, previo opportuno coordinamento con i vertici aziendali.

Articolo 10 - Coordinamento con le funzioni aziendali

1. Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con il Professionista, nello svolgimento del suo incarico; in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
2. Il Professionista, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di team multifunzionali.
3. Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV.
4. Nell'ipotesi in cui si affidino incarichi a consulenti esterni al fine del supporto all'OdV, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.
5. All'Organismo di Vigilanza saranno fatti pervenire, i flussi informativi dettagliatamente riportati nell'apposito paragrafo del Modello.

Articolo 11 - Obblighi della committente

1. Al fine di consentire al Professionista di svolgere le attività previste dall'art. 6, comma 1, D.Lgs.231/2001, la Società mette a disposizione dello stesso la sua struttura per il dovuto supporto necessario.
2. La Società si impegna, in ottemperanza a quanto disposto dal Modello, a trasmettere al Professionista qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello stesso.

Articolo 12 - Compenso

1. Il corrispettivo annuo per l'attività svolta dal Professionista in virtù del presente Contratto viene convenuto in euro 4.000,00 (quattromila/00) euro) al netto dell'IVA, comprensivi di ogni onere assistenziale e previdenziale.
2. Tale corrispettivo sarà pagato in una unica soluzione, da corrispondersi dietro presentazione di fattura da parte del Professionista.
3. Il pagamento sarà effettuato con accredito bancario sul conto corrente che il Professionista provvederà a comunicare alla Società per iscritto successivamente alla stipula del presente contratto.
4. La fattura dovrà essere trasmessa per via telematica, tramite posta certificata, al seguente indirizzo: marefvg@legalmail.it. Ogni diversa modalità di inoltro, non approvata dalla Società, sarà considerata come mai avvenuta e la fattura non sarà sottoposta a registrazione con le modalità di legge.

Articolo 13 - Responsabilità del Professionista

1. Il Professionista è responsabile nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
2. Il Professionista non potrà, senza il previo consenso scritto della Società, divulgare pubblicamente o rendere note a terzi, informazioni sulla Società.
3. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano nel caso il Professionista sia obbligato per legge a comunicare tali informazioni, o nel caso tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio indipendentemente dalla divulgazione delle stesse da parte del Professionista.
4. Il Professionista rispetterà i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (attuativo della Convenzione OCSE del 1997 "Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions") adottati dalla Società.

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Professionista non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2, 8, 9 e 13, ovvero, dichiarare il falso in relazione a requisiti indicati agli articoli 3 e 5. A tal fine, costituiranno prova sufficiente le informazioni ricevute dalla Società da parte dei media o di terzi che forniscano una base fattuale per ritenere ragionevolmente che una violazione si è verificata.

Articolo 15 - Clausole nulle e Modifiche

1. Qualora una o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.
2. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Articolo 16 - Esclusione di diversi rapporti

1. Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di consulenza e collaborazione professionale, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

Articolo 17 - Foro competente

1. Eventuali controversie relative agli adempimenti dal presente contratto saranno risolte dal Foro di Gorizia.

Articolo 18 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile e in quanto compatibili le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 19 - Informativa sulla privacy

1. La Società consente che il Professionista tratti i suoi dati personali al fine di svolgere i servizi previsti dal presente contratto. Il trattamento dei dati personali avviene nella più assoluta garanzia di segretezza e di sicurezza. Tali dati saranno comunicati a terzi solo per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
2. Il Professionista in qualità di titolare del trattamento raccoglie presso di sé i dati personali forniti col presente contratto mediante strumenti normali, informatici e telematici in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure che impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento.

3. La Società - ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - è informata che il Professionista, per poter svolgere il servizio, dovrà trattare i suoi dati personali.
4. La Società - ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - è informata che ha diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarla, di essere informata sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento è effettuato per motivi di informazioni commerciali, o di invio di materiale pubblicitario, o di vendita.
5. Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza di tali dati la prestazione oggetto del presente contratto non potrà essere effettuata.

Articolo 20 - Registrazione

1. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Monfalcone, 14 ottobre 2022

Maritime Technology Cluster FVG s.c.ar.l.



Dott. Gianni Caputo


